



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 61 DEL 29-12-2017

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la sede municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR		X
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR	X		CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA		X	DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO LILLI TREMONTI.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.11.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 30.11.2004, n. 38 del 18.06.2008 e n. 33 del 14.06.2016;

RICHIAMATO in particolare l'art. 42 rubricato "Durata delle concessioni" ove si prevede:

1. *Le concessioni sono a tempo determinato come di seguito specificato:*

- a) *anni 99 per concessione area cimiteriale su cui costruire una tomba di famiglia;*
- b) *anni 99 per concessione tomba di famiglia al grezzo o finita;*
- c) *anni 30 per concessione di aree per sepolture private a sistema di inumazione;*
- d) *anni 30 loculi interrati ;*
- e) *in anni 30 per loculi;*
- f) *in anni 40 per ossari;*

2. *A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo di concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.*

3. *In caso di primo rilascio di concessione la decorrenza coincide con la data del relativo atto di concessione.*

4. *In caso di rinnovo della concessione, da effettuarsi nei termini previsti dall'art. 49, la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.*

5. *Qualora gli aventi diritto, di cui all'articolo 44, successivamente al rilascio della concessione di area per sepoltura privata ad inumazione, chiedono di realizzare, nella medesima area, un loculo interrato, viene rilasciata una nuova concessione che scadrà al termine della concessione originaria.*

6. *Al fine di poter esercitare le facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati, il Comune provvederà ad avvisarli con le modalità indicate nell'art. 30.*

7. *In caso di concessioni scadute per le quali non si è provveduto con le modalità indicate al comma precedente, sempre al fine di poter esercitare la facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati di cui al successivo art. 44, il Comune provvederà ad avvisarli con lettera raccomandata, assegnando loro, per la richiesta di rinnovo, un termine perentorio, non superiore a 60 giorni decorrenti dal ricevimento del predetto avviso.*

8. *In caso di mancato rinnovo, per espressa volontà degli interessati di cui al successivo art. 44 o per mancata presentazione della richiesta di rinnovo nei termini loro assegnati, la concessione si considera scaduta a tutti gli effetti e il Comune rientra nella disponibilità dell'area o del manufatto.*

9. *In caso di rinuncia anticipata alla concessione, espressa per iscritto dall'avente diritto, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità dell'area o del manufatto, in quanto la concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, senza che il concessionario possa vantare alcunché";*

PREMESSO che presso il Cimitero di Santa Giustina è stata realizzata una nuova batteria di ossari/cinerari di fascia disposti in 5 file;

RITENUTO di stabilire in 30 anni la durata delle concessioni dei nuovi ossari/cinerari realizzati nel cimitero di Santa Giustina e sopra detti;

RITENUTO opportuno, ai fini di cui sopra, apportare al regolamento di polizia mortuaria la modifica di seguito indicata:

all'art. 42 rubricato "Durata delle concessioni", sostituire al comma 1 lettera f) dopo la dicitura "in anni 40 per ossari" la precisazione "fatta eccezione per per gli ossari della nuova batteria da 35 ossari situata nel Cimitero di Santa Giustina, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 30";

RICHIAMATO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale prevede che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, possa adottare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni;

RICHIAMATO l'articolo 4 dello Statuto Comunale che, testualmente, recita "*I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.*

2.La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di Legge e secondo i principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto";

VISTI il D.P.R. n. 285/1990;

VISTO l'articolo 42 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente VOTAZIONE favorevole e unanime espressa in forma palese per alzata di mano da parte degli undici consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI MODIFICARE, per le ragioni espresse in premessa, l'articolo 42, comma 1, lettera f) del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio n.63 del 27.11.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 30.11.2004, n. 38 del 18.06.2008 e n. 33 del 14.06.2016, come formulato nel testo sotto riportato

"1.Le concessioni sono a tempo determinato come di seguito specificato:

- a) *anni 99 per concessione area cimiteriale su cui costruire una tomba di famiglia;*
- b) *anni 99 per concessione tomba di famiglia al grezzo o finita;*
- c) *anni 30 per concessione di aree per sepolture private a sistema di inumazione;*
- d) *anni 30 loculi interrati ;*
- e) *in anni 30 per loculi;*
- f) *in anni 40 per ossari; **"fatta eccezione per gli ossari della nuova batteria da 35 ossari situata nel Cimitero di Santa Giustina, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 30 "**;*

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo di concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

3.In caso di primo rilascio di concessione la decorrenza coincide con la data del relativo atto di concessione.

4.In caso di rinnovo della concessione, da effettuarsi nei termini previsti dall'art. 49, la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.

5.Qualora gli aventi diritto, di cui all'articolo 44, successivamente al rilascio della concessione di area per sepoltura privata ad inumazione, chiedono di realizzare, nella medesima area, un loculo interrato, viene rilasciata una nuova concessione che scadrà al termine della concessione originaria.

6.Al fine di poter esercitare le facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati, il Comune provvederà ad avvisarli con le modalità indicate nell'art. 30.

7.In caso di concessioni scadute per le quali non si è provveduto con le modalità indicate al comma precedente, sempre al fine di poter esercitare la facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati di cui al successivo art. 44, il Comune provvederà ad avvisarli con lettera raccomandata, assegnando loro, per la richiesta di rinnovo, un termine perentorio, non superiore a 60 giorni decorrenti dal ricevimento del predetto avviso.

8.In caso di mancato rinnovo, per espressa volontà degli interessati di cui al successivo art. 44 o per mancata presentazione della richiesta di rinnovo nei termini loro assegnati, la concessione si considera

scaduta a tutti gli effetti e il Comune rientra nella disponibilità dell'area o del manufatto.

9. In caso di rinuncia anticipata alla concessione, espressa per iscritto dall'aveente diritto, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità dell'area o del manufatto, in quanto la concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, senza che il concessionario possa vantare alcunché”;

DI DARE ATTO altresì che il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale per come sopra modificato entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione che lo approva;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL VICE SEGRETARIO
LILLI TREMONTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.